

# ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E APPRENDISTATO

*La riforma Moratti (legge 53/2003) prevede che “dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possano conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato”. Il Ministero ha varato anche uno schema di decreto per rendere attuativo questo pezzo di riforma. La materia ha stretti legami sia con la legge di riassetto del mercato del lavoro del 1997 (legge Treu) sia con la nuova riforma del mercato del lavoro (legge 30 del 2003, la cosiddetta legge Biagi).*

## **L'apprendistato**

Il nuovo contratto di apprendistato introdotto dalla legge 30/03 prevede diverse tipologie, tra cui l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione (15-18 anni). La durata è individuale e varia a seconda dei casi, al massimo è di tre anni (ma un giovane nelle altre forme di apprendistato può rimanerci fino a 29 anni); il monte ore di formazione non è più definito come in passato (240 ore esterne all'azienda), ma deve essere 'congruo' alla qualifica che l'apprendista deve conseguire e può essere svolto sia esternamente che internamente all'impresa. La regolamentazione dei profili formativi è affidata alle Regioni. Con questo sistema non solo si determina un'ulteriore selezione tra i giovani che rimangono all'interno del percorso scolastico e quelli che vengono avviati precocemente al lavoro, ma si cerca di rendere senso comune l'idea che il lavoro minorile ha valenza formativa pari all'educazione svolta nelle sedi opportune, cioè a scuola.

## **L'alternanza scuola-lavoro**

È un modello che stabilisce un rapporto diretto tra scuola e mondo del lavoro mediante l'attivazione di periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento in azienda; a differenza dell'apprendistato, non costituisce rapporto individuale di lavoro (quindi non c'è contratto, non c'è stipendio, ecc.). Lo schema di decreto sull'alternanza ne prevede la destinazione a studenti di entrambi i canali che abbiano compiuto 15 anni. L'art.1 recita che i "percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa". Si sancisce così l'ingresso, la partecipazione e il controllo delle aziende nei processi formativi, con la possibilità che si costituisca un mercato di braccia e cervelli gratuiti al servizio delle imprese.

I periodi di lavoro in azienda valgono a tutti gli effetti come periodi di studio a scuola: "i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale" (art.4). L'alternanza è sorvegliata da un tutor designato dall'istituzione scolastica (non si specifica se debba essere o meno un docente di quella scuola) e da un altro ("esterno") designato dall'impresa. Alla fine la scuola certifica le abilità acquisite "tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor esterno".

Ciò che si viene a delineare è la possibilità che gli studenti in difficoltà, vengano "incoraggiati" a trascorrere in azienda la gran parte delle ore che potrebbero passare a scuola.